




Tribunale di Varese

Comitato Scientifico

ALLAVORI
EMILIO CURTÒ
CHIARA DELMONTE – CLAUDIA BONOMI
GIUSEPPE BUFFONE - FRANCESCO PAGANINI – CRISTIANO DE GIOVANNI



DIRITTO DI FAMIGLIA
SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

AUTONOMIA CONCETTUALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

I concetti di “ordinario” e “straordinario” – in riferimento alle “spese” - vengono adoperati dal legislatore in materie completamente eterogenee (vedi, in materia di usufrutto, locazione e possesso, etc.). Sennonché, il significato che tali espressioni assumono nel contesto della separazione personale e del divorzio tra coniugi ha autonoma connotazione, e tanto perché non di ordinaria o straordinaria “manutenzione” si tratta (concetti imputabili a beni inanimati) bensì di ordinario o straordinario “mantenimento” (concetti riferiti alle condizioni di vita dei figli)¹.

POSSIBILE TIPIZZAZIONE “CASO PER CASO”

Per espressa previsione normativa ex art. 155, secondo e settimo comma, c.c., vecchia formulazione, ed ex art. 155, quarto comma, c.c., attuale formulazione ed ex art. 6, terzo comma, della legge 1.12.1970, n. 898, come modificato dall’art. 11 della legge 6.03.1987, n. 74, il giudice, tenuto conto dell’accordo fra le parti (chiaramente non vincolante), determina la misura e il modo in cui il genitore non affidatario o, comunque, con cui i figli non convivono, qualora i figli siano maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve contribuire al loro mantenimento, il che implica che – fuori da ogni semplificazione per categorie – il giudice potrebbe stabilire quali specifiche spese vadano comprese e quali escluse dall’assegno previsto e in che modo debba procedersi a far fronte alle altre spese possibili.

CRITERI PER UNA TIPIZZAZIONE “GENERALE”

Sono “straordinarie” tutte quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale (ovviamente, tali esigenze mutano e si accrescono nel corso del tempo, in ragione del sempre maggiore benessere e in relazione all’età dei figli, secondo l’*id quod plerumque accidit*). In conseguenza, le spese di mantenimento straordinarie sono caratterizzate dai seguenti elementi: periodicità più che occasionalità e sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) e necessità o utilità (requisito funzionale). Pertanto, vi rientrano, non solo le spese da sostenere *una tantum*, ma anche quelle che attengono ad un lasso più o meno lungo ma determinato di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili), fatta esclusione, quindi, di quelle meramente voluttuarie. Sono, quindi, spese straordinarie quelle che, non riguardando la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell’*homo ejusdem conditionis et professionis*), quali lavarsi, mangiare, vestirsi – aspetto negativo -, siano periodiche e non fisse, gravose e non vili, necessarie o utili e non meramente futili o voluttuarie – aspetti positivi -, nonché le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali). Applicando i suddetti principi, a titolo esplicativo, le spese straordinarie si possono raggruppare in tre filoni tipici, con tutti i menzionati limiti di una simile classificazione, anche con riferimento alla loro accezione: a. spese relative alla salute (acquisto di particolari farmaci, non certo dell’aspirina o dell’acqua ossigenata; visite specialistiche; interventi chirurgici; pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapia); b. spese relative all’istruzione (rette di asili privati; tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, corsi di specializzazione); c. spese relative alla cultura e allo sport (abbonamento ad una rivista specialistica e non certo ad una ludica, palestra, piscina). Tale contributo alle spese straordinarie presuppone che sia data adeguata documentazione degli importi e delle causali di detti esborsi.

REGIME GIURIDICO

Le spese ordinarie sono già ricomprese nell’assegno di mantenimento; quelle straordinarie, vanno versate a parte. Il coniuge tenuto al contributo per le spese straordinarie, vi può essere tenuto a semplice richiesta del genitore collocatario, purchè vi sia stato previo accordo; oppure, senza previo accordo ma previa esibizione della documentazione che ne registra l’esborso, per le sole spese il cui esborso è obbligatorio per Legge o regolamento. Il giudice è libero di stabilire, in sentenza, un regime unitario o diversificato. Altrimenti può differenziare in ragione della natura delle spese. Giova, comunque, ricordare che, secondo la Suprema Corte (da ultimo: Cass. civ., sez. I, sentenza 27 aprile 2011 n. 9376, Pres. Macioce, rel. Campanile), non essendovi coincidenza fra le decisioni di maggiore interesse per i figli e le spese straordinarie, non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi dell’art. 155 c.c., determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (Cass., 21 gennaio 2009, n. 2182; Cass. 5 maggio 1999, n. 4459. La Corte

¹ In questi termini: Trib. Lamezia Terme, sentenza 10 gennaio 2010, est. C. Trapuzzano

aggiunge: il tema della preventiva concertazione, anche per quanto attiene alla materia delle spese straordinarie, appare ispirato a quella regola dell'accordo che caratterizza, come imprescindibile momento dialettico, l'individuazione da parte di entrambi i genitori, anche dopo il verificarsi della crisi coniugale, delle decisioni maggiormente corrispondenti alle esigenze del minore, nell'ambito di una funzionalizzazione, rispetto a queste ultime, dell'esercizio della potestà.

SPESE ORDINARIE	SPESE STRAORDINARIE
Requisito temporale: spese occasionali, sporadiche Requisito quantitativo: spese non gravose Requisito funzionale: spese voluttuarie	Requisito temporale: spese periodiche Requisito quantitativo: spese gravose Requisito funzionale: spese necessarie/utili
Riguardando la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell' <i>homo ejusdem condicionis et professionis</i>), quali lavarsi, mangiare, vestirsi, nonché le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).	Spese che non riguardano la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana della persona normale (dell' <i>homo ejusdem condicionis et professionis</i>), quali lavarsi, mangiare, vestirsi nonché le spese a esse immediatamente propedeutiche o consequenziali (spese strumentali).
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE Acquisto dei farmaci comuni Visite routinarie	SPESE RELATIVE ALLA SALUTE Acquisto di particolari farmaci Visite specialistiche e interventi chirurgici Pratica di particolari terapie, quali inalazioni termali, fisioterapia
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE Quaderni e spese di cancelleria Articoli di uso comune e ricorrente Buoni Pasto	SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE Rette di asili e scuole private Tasse scolastiche e tasse universitarie Corsi di specializzazione Libri Gite scolastiche Corsi musicali con eventuale acquisto del relativo strumento
SPESE RELATIVE ALLA CULTURA E ALLO SPORT Abbigliamento sportivo Acquisti di prodotti per le attività sportive	SPESE RELATIVE ALLA CULTURA E ALLO SPORT Abbonamento ad una rivista specialistica Abbonamento ad una palestra Corso di sport Corsi di musica e acquisto strumenti musicali
SPESE RELATIVE ALLA CURA DEI MINORI Baby-Sitter	SPESE RELATIVE ALLA CURA DEI MINORI Lezioni private